

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4597

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **COSSA**

Disposizioni in materia di svolgimento delle elezioni primarie per la scelta dei candidati alle elezioni relative a tutti i livelli istituzionali

*Presentata il 9 gennaio 2004*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di permettere agli elettori dei diversi partiti e schieramenti di esprimersi ai fini dell'individuazione dei candidati alle elezioni ai diversi livelli istituzionali.

Negli ultimi dieci anni i sistemi elettorali sono stati profondamente innovati. Le nuove regole — dall'elezione diretta del sindaco e dei presidenti di provincia e regione — hanno in genere conseguito l'obiettivo di rafforzare la stabilità degli esecutivi, ma hanno influito negativamente nei rapporti fra i cittadini e le istituzioni, accentuando il fenomeno delle candidature sovente estranee al territorio imposte dalle segreterie dei partiti o dagli accordi tra esse. I cittadini al momento del voto il più delle volte hanno come unica opzione un « prendere o lasciare », ciò che li ha progressivamente e in misura sempre più massiccia disamorati dalla politica e non

ha giovato — non stimolandolo — ad un miglioramento qualitativo della classe dirigente del Paese.

Un sistema basato sui collegi uninominali e sull'elezione diretta dei vertici degli esecutivi funziona correttamente dal punto di vista democratico se le candidature sono legate fortemente alla comunità locale, quale che sia lo strumento che si vuole adottare per la scelta del candidato.

Il tema della rappresentanza è uno dei più difficili da affrontare, tanto dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico. La presente proposta di legge mira a introdurre nel nostro sistema le « elezioni primarie », a completamento dell'importante processo di riforma iniziato negli anni novanta, che ha come punto di arrivo la realizzazione nel nostro Paese di istituzioni democratiche dotate di processi decisionali più efficienti ma senza inde-

bolirne la legittimazione democratica, che anzi chiede di essere rafforzata.

Questo tema assume particolare rilevanza nel momento in cui sta giungendo a maturazione la « riforma federale dello Stato », che postula un ruolo sempre più attivo e partecipe delle comunità locali e dei cittadini.

Sullo sfondo c'è una corretta interpretazione del principio di sussidiarietà, oggi troppo spesso interpretato sulla base delle opportunità del momento.

I problemi che si pongono sono di ampiezza straordinaria ed estremamente concreti, soprattutto se visti nella prospettiva.

Non è casuale che la presente proposta di legge abbia ricevuto, già durante la sua elaborazione, un forte sostegno da parte degli amministratori locali, primi fra tutti molti sindaci, che più di tutti soffrono per il distacco tra il territorio e la rappresentanza istituzionale ai livelli più alti. Questi, che in passato erano un tramite reale tra il territorio e l'esecutivo nazionale o regionale, oggi hanno meno autorevolezza, e meno capacità di interlocuzione: verso il territorio perché spesso non conoscono la comunità che li ha eletti; verso l'esecutivo, perché scarsamente in grado di decidere sulle sue scelte, giacchè per essere ricon-

fermato non deve dispiacere a chi lo ha indicato quale candidato.

Se questa tendenza non si corregge potremmo andare incontro ad una grave crisi della democrazia. Come è nella natura e nella storia di questa, un'iniziativa necessaria per la difesa delle comunità locali risulta essere strategicamente essenziale per la stessa vita democratica del Paese.

La proposta di legge prevede:

*a)* l'introduzione delle elezioni primarie come strumento obbligatorio per giungere alla candidatura, e nel frattempo (poiché l'istituto delle primarie richiederà un certo tempo per la sua effettiva applicazione);

*b)* l'obbligo di residenza nel territorio o nel collegio da almeno cinque anni per ogni candidato.

L'obiettivo di quest'ultimo limite è quello di mettere da subito un freno al fenomeno delle candidature « paracadutate ». È il tentativo di cancellare le storture che derivano da una pratica ormai consolidata e che mortifica gravemente le legittime aspirazioni dei cittadini-elettori che, con il loro voto, cercano di vedere rappresentate in Parlamento le istanze del territorio.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Elezioni primarie).*

1. I partiti e le coalizioni che intendono concorrere con la presentazione di proprie liste all'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo o al rinnovo dei consigli regionali, provinciali o comunali, promuovono elezioni primarie a scrutinio segreto tra elettori ed elettrici.

2. Gli statuti dei partiti e delle coalizioni assicurano piena parità di condizioni tra i candidati e le candidate.

3. Alle elezioni primarie si applicano le disposizioni in materia di propaganda e di spese elettorali previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni.

## ART. 2.

*(Modalità di svolgimento delle elezioni primarie).*

1. Entro il centottantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, o entro tre giorni dall'indizione di elezioni anticipate, il legale rappresentante del partito o della coalizione o persona di sua fiducia munita di delega autenticata richiede all'ufficio elettorale competente l'indizione di elezioni primarie per la selezione delle candidature di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. L'ufficio elettorale competente stabilisce la data e le sedi in cui le elezioni primarie avranno luogo, sentiti il richiedente, il prefetto e il sindaco del territorio interessato.

3. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, nel periodo compreso tra il sessantesimo ed il

trentesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature di cui al comma 1 o, in caso di elezioni anticipate, nella prima domenica successiva alla presentazione delle candidature per le elezioni primarie.

ART. 3.

*(Partecipazione alle elezioni primarie).*

1. Hanno diritto di voto alle elezioni primarie gli elettori e le elettrici che risultano iscritti al partito o alla coalizione che ha promosso le elezioni nonché gli elettori e le elettrici che ne hanno fatto espressa richiesta agli organi competenti del partito stesso o della coalizione, a condizione che dimostrino di non essere iscritti a nessun altro movimento o partito politico o, nel caso di coalizione, a nessun movimento o partito non facente parte di altra coalizione o ad un'altra coalizione.

ART. 4.

*(Modalità di presentazione delle candidature alle elezioni primarie).*

1. Gli statuti dei partiti determinano le modalità generali di presentazione delle candidature alle elezioni primarie.

2. Può presentare la propria candidatura alle elezioni primarie qualsiasi elettore o elettrici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, e che risulta sostenuto da una lista di presentatori aventi i requisiti richiesti dagli statuti dei rispettivi partiti o coalizioni.

3. Per ciascuna competizione è selezionato l'aspirante candidato o candidata che ha riportato il numero di voti più alto purché alle primarie abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di rinuncia, impedimento o morte dell'aspirante selezionato o selezionata, subentra il primo o la prima dei non eletti.

4. In caso di presunte irregolarità gli aspiranti candidati possono presentare ricorso all'ufficio elettorale competente.

## ART. 5.

*(Svolgimento delle votazioni).*

1. Il seggio elettorale è costituito da un numero dispari di componenti designati dal partito richiedente, salvo il presidente che è designato dall'ufficio elettorale competente. Il seggio elettorale effettua lo spoglio e decide su tutte le questioni che insorgono durante lo svolgimento delle votazioni. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. Lo scrutinio è effettuato pubblicamente dagli scrutatori designati una volta concluse le operazioni di voto. I candidati possono assistere allo scrutinio o nominare un proprio rappresentante.

3. I risultati dello spoglio vengono trasmessi all'ufficio elettorale competente insieme ad una relazione del presidente del seggio attestante la regolarità delle votazioni.

4. L'ufficio elettorale competente decide in maniera definitiva su ogni ricorso relativo al regolare svolgimento delle elezioni primarie.

## ART. 6.

*(Disposizioni transitorie).*

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alla tornata elettorale politica, europea o amministrativa immediatamente successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge per consentire ai partiti e alle coalizioni di adeguare i propri statuti alle norme ivi stabilite.

## ART. 7.

*(Obbligo di residenza per i candidati).*

1. Per la prima tornata elettorale politica, europea o amministrativa immediatamente successiva alla data di entrata in

vigore della presente legge, non sono ammesse per le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo e per il rinnovo dei consigli degli enti locali, candidature di cittadini che non sono residenti da almeno cinque anni nel territorio per il quale è espressa la candidatura.

PAGINA BIANCA

€ 0,30

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*14PDL0053940\*